



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PICETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, PEROSINO, DAMIANI, GALLONE, MALLEGNI, MODENA, BARBONI, CALIGIURI, GIRO, MASINI, MOLES, PAPTAEU, PAROLI, RIZZOTTI, Alfredo MESSINA e CANGINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2020

Modifiche all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di compensazione delle plusvalenze finanziarie

ONOREVOLI SENATORI. – La materia delle minusvalenze realizzate in caso di cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari è molto articolata. La disciplina oggi vigente prevede, tra l'altro, che le minusvalenze realizzate in occasione della cessione di detti titoli, siano essi negoziati in mercati regolamentati ovvero in mercati non regolamentati, venga computata in diminuzione delle eventuali plusvalenze realizzate nell'effettuazione di medesime operazioni poste in essere anche in esercizi successivi ma non oltre il quarto anno successivo a quello di realizzazione delle minusvalenze.

Il termine « minusvalenza » indica la differenza negativa tra il minor valore di un bene rispetto al suo originario valore di acquisto. Le minusvalenze hanno natura contabile, rappresentando in sostanza una diminuzione di redditività. La deducibilità è, in generale, legata alla possibilità di portarle in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate successivamente. In estrema sintesi e semplificando, i principali strumenti finanziari che possono generare « redditi diversi » (articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi) di natura finanziaria – differenti da quelli che possono generare « redditi di capitale » (articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi) – sono titoli azionari, obbligazioni, *Exchange Traded Commodities* (ETC), *certificates*.

In questo momento storico segnato negativamente dal diffondersi del *virus* COVID-19, moltissimi risparmiatori, che erano soliti investire i propri risparmi nell'acquisto di titoli (partecipazioni, titoli e strumenti finanziari) negoziati nei mercati regolamentati hanno subito delle minusvalenze.

Risulta pertanto necessario consentire a questi risparmiatori di poter computare in diminuzione le minusvalenze conseguite a causa del COVID-19 per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello previsto dalla vigente normativa e questo al fine che detti soggetti, parte debole per antonomasia, possano evitare, da una parte, di subire ingiuste perdite non prevedibili e dall'altra che cessino di immettere nei mercati regolamentati il proprio risparmio necessario a finanziare le più importanti realtà economiche e produttive del Paese con conseguente danno per l'intera collettività.

A tali fini, essendosi verificata una temporanea diminuzione dei valori di carico oltre i normali confini dell'alea, si propone di estendere il tempo entro il quale i risparmiatori che investono i propri risparmi per acquistare titoli negoziati sui mercati regolamentati possano computare in diminuzione delle future plusvalenze le minusvalenze realizzate in epoca di epidemia da COVID-19. Nella formulazione attualmente vigente dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi le minusvalenze possono essere portate a scomputo delle plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo a quello in cui si sono realizzate le minusvalenze stesse.

L'attuale formulazione dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi prevede un equivalente trattamento per le minusvalenze realizzate in occasione di cessione di titoli siano essi venduti sui mercati regolamentati ovvero venduti su mercati diversi (di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi). In entrambi i casi le minusvalenze possono essere portate in detrazione

delle eventuali plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo.

Pertanto, al fine di rendere possibile quanto su esposto, il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede all'articolo 1:

la modifica del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di differenziare il trattamento riservato dalla norma alle plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione della vendita di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari realizzate su mercati non regolamentati - di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi - (tipicamente rivolto ad operatori economici nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa) lasciando immutato il termine entro cui scomputare le minusvalenze pregresse dalle eventuali plusvalenze;

l'introduzione di un nuovo comma (il comma 5-bis) al fine di estendere fino a sette anni il tempo entro cui i risparmiatori possono portare in diminuzione dalle eventuali plusvalenze le minusvalenze realizzate in epoca di epidemia da COVID-19 in occasione della cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari realizzate su mercati regolamentati, di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67.

In questo modo si arriverebbe a tutelare esclusivamente i risparmiatori che normalmente destinano i loro risparmi ai mercati regolamentati al contrario degli operatori *business* che invece si indirizzano verso i mercati non regolamentati.

Da ultimo, al fine di incentivare ancor di più l'acquisto di titoli da parte dei consumatori si potrebbe prevedere anche la possibilità di scomputare le predette minusvalenze oltre che dagli eventuali guadagni derivanti

dalla vendita di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari (che rientrano nell'ambito dei redditi diversi, *ex* articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi) anche dai guadagni conseguiti dai risparmiatori con altri strumenti tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano gli interessi, le rendite e i dividendi (che rientrano nell'ambito dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi). Per entrambe le tipologie di reddito potrebbe essere attuato quindi il riporto entro il settimo anno successivo consentendo quindi di neutralizzare fino a tutto il 2027 le perdite subite dai risparmiatori a causa dell'epidemia da COVID-19 nel corso del 2020 e prolungare l'estensione al 2023 di quelle che verranno in scadenza il 31 dicembre 2020 e così per gli anni successivi, realizzando un prolungamento delle scadenze.

In definitiva con la nuova formulazione dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi le minusvalenze derivanti dalla vendita di uno strumento rispetto al suo valore di acquisto (« *capital loss* ») potrebbero essere compensate fino al 31 dicembre 2023 per quelle in scadenza il 31 dicembre 2020, ovvero fino al 31 dicembre 2027 per quelle realizzate nel 2020, anche con plusvalenze generate da prodotti finanziari assicurativi, ramo I, III, V, *exchange-traded products* (ETF), fondi comuni d'investimento, dividendi sulle azioni e cedole delle obbligazioni ricomprese nei redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi. Venendo quindi tali redditi ad essere equiparati fiscalmente a fini della compensazione delle plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi che si propone di modificare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c-quater*) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies*) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c-bis*), diverse da quelle di cui al comma 4, e alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c-quater*) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies*) del comma 1 dello

stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44 ».





€ 1,00